



Regione Lombardia

DECRETO N. 13062

Del 14/09/2018

Identificativo Atto n. 458

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2018/2019. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO DELLE SPECIE: ALLODOLA, COMBATTENTE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PERNICE BIANCA, QUAGLIA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE

VISTE le leggi regionali:

- 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
- 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

ESPERITE le verifiche istruttorie in merito allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Regione Lombardia, dalle quali emerge lo sfavorevole stato di conservazione a livello generale e/o locale, delle specie: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*);

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ha sancito accordo sul “Piano di gestione nazionale per l'Allodola (*Alauda arvensis*)”;

CONSIDERATO che detto Piano:

- definisce un periodo di caccia all'allodola esteso al massimo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre;
- prevede la possibilità di adottare carnieri differenziati tra cacciatori specialisti o generalisti;
- definisce i criteri per l'individuazione dei cacciatori specialisti;



Regione Lombardia

RITENUTO di utilizzare il criterio del possesso di richiami vivi di allodola da banca dati regionale per definire il numero dei cacciatori specialisti e che, dai dati disponibili alla data del 20/07/2018, gli stessi sono risultati pari a 2.000;

RITENUTO, al fine di garantire una maggior tutela del patrimonio faunistico, di ridurre, per la stagione venatoria 2018-2019, il prelievo delle specie di cui sopra così come segue:

– **Allodola (*Alauda arvensis*):**

- prelievo venatorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018;
- carniere differenziati tra cacciatori specialisti e cacciatori generalisti, prevedendo massimo 20 capi giornalieri e 100 annuali per i 2000 cacciatori specialisti;

– **Combattente (*Philomachus pugnax*):**

- sospensione del prelievo venatorio;

– **Moretta (*Aythya fuligula*):**

- carniere massimo stagionale per cacciatore di 40 capi;

– **Moriglione (*Aythya ferina*):**

- prelievo venatorio dal 1° ottobre 2018 al 20 gennaio 2019;
- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 5 e 25 capi;

– **Pavoncella (*Vanellus vanellus*):**

- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 5 e 25 capi;



Regione Lombardia

- **Pernice Bianca (*Lagopus muta helvetica*):**

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2018, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;

- **Quaglia (*Coturnix coturnix*):**

- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 10 e 50 capi;

DATO ATTO che, con nota prot. n. M1.2018.0075478 del 01/08/2018, la proposta di riduzione nei termini sopra esposti è stata sottoposta al previsto parere di ISPRA;

VISTO il parere di I.S.P.R.A., trasmesso con nota prot. 55050/T-A11 del 12.09.18 (ns. prot. n. M1.2018.0081333 del 13.09.2018), nel quale l'Istituto:

- esprime parere favorevole alla differenziazione dei carnieri consentendo a 1257 cacciatori specialisti la possibilità di prelevare allodole con il limite massimo stagionale di 100 capi. In alternativa, per tutti i cacciatori, di rispettare il carniere massimo giornaliero e stagionale di 20 e 50 capi;
- per quanto riguarda il Combattente (*Philomachus pugnax*), condivide la proposta regionale;
- per quanto riguarda il Moriglione (*Aythya ferina*), condivide la proposta regionale relativamente al periodo di prelievo venatorio, ma ritiene di prevedere un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 2 e 10 capi per cacciatore;
- per quanto riguarda la Moretta (*Aythya fuligula*), stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1), ritiene che debba essere introdotto



Regione Lombardia

un regime di sospensione della caccia;

- per quanto riguarda la Pavoncella (*Vanellus vanellus*), condivide la proposta di prevedere una riduzione di carniere giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore, ma ritiene necessario limitare il periodo di caccia tra il 1° ottobre e il 20 gennaio;
- per quanto riguarda la Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*), condivide la proposta regionale;
- per quanto riguarda la Quaglia (*Coturnix coturnix*), ritiene necessario limitare il periodo di caccia tra il 1° ottobre e il 31 ottobre 2018 e prevedere un carniere massimo giornaliero e stagionale pari a 5 e 25 capi;

VALUTATO, per quanto riguarda l'allodola:

- non disponendo di criteri per l'individuazione di 1.257 cacciatori specialisti, di consentire a tutti i 2.000 cacciatori specialisti un carniere differenziato rispetto ai generalisti, a fronte di un prelievo massimo stagionale inferiore rispetto a quanto indicato da ISPRA;
- nell'ottica di un progressivo adeguamento al Piano nazionale, di consentire il prelievo ai cacciatori generalisti, prevedendo tuttavia un carniere giornaliero massimo per cacciatore inferiore rispetto a quello indicato da ISPRA;

RITENUTO, pertanto, di prevedere, per tale specie, le seguenti limitazioni:

- prelievo venatorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018;
- carniere massimo giornaliero e stagionale pari rispettivamente a 20 e 80 capi per i 2.000 cacciatori specialisti e a 10 e 50 capi per i cacciatori generalisti;

RITENUTO, per le seguenti specie, di confermare le modalità inizialmente proposte per le motivazioni sotto riportate:

Moretta (*Aythya fuligula*)



Regione Lombardia

Nel resoconto ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia (Zenatello et al. 2014), si documenta che la Moretta tabaccata, nel periodo 1993- 2010, lasso di tempo in cui la Moretta è stata cacciabile nella gran parte delle regioni italiane, ha avuto un incremento numerico a livello nazionale. Ciò pare ragionevolmente indicare che, al di là di casi geograficamente localizzati, l'impatto della caccia alla Moretta non abbia determinato un decremento delle presenze della congenere Moretta tabaccata in Italia. In Lombardia le nidificazioni della specie hanno interessato in particolare zone umide della provincia di Varese, Lecco e Milano (Bricchetti e Fracasso, 2013). Il principale sito riproduttivo della specie in Lombardia (il sistema Palude Brabbia-Lago di Varese) è localizzato all'interno di aree individuate come ZPS e la specie vi ha avviato la nidificazione diciassette anni prima del divieto di caccia alla Moretta istituito nelle ZPS con il D.M. 17.10.2007. Si ritiene, pertanto, mancando anche evidenze di abbattimenti di Moretta tabaccata, che la caccia alla Moretta nell'area di presenza della specie congenere non sia stata ostativa all'insediamento in Lombardia della Moretta tabaccata e non costituisca, ad oggi, un fattore limitante per la presenza della specie. Si conferma, pertanto per la Moretta, la riduzione del carniere massimo stagionale per cacciatore, pari a 40 capi;

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Il documento KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7(4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC definisce per l'Italia la fine del periodo di riproduzione e dipendenza della specie al 31 luglio e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio. Quest'ultimo dato è confermato anche dalle informazioni riportate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008). La data di apertura della caccia prevista in Lombardia è successiva a quella indicata nei KEY CONCEPTS e la data di chiusura al 31 gennaio è, pertanto, in linea con le previsioni della Direttiva. Si conferma, pertanto, di prevedere esclusivamente i limiti di carniere giornaliero e stagionale pari a 5 e 25 capi per cacciatore;

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Non si comprende, in quanto mancante, la motivazione alla base della richiesta di posticipare l'apertura della caccia alla specie al 1 ottobre.

Per quanto riguarda il prosieguo della caccia dopo il 31 ottobre, dalle informazioni presenti nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008) emerge che la presenza della specie in Lombardia, nel periodo successivo a tale data, sia da considerarsi occasionale e quindi siano



Regione Lombardia

estremamente limitati gli eventuali abbattimenti. Si ritiene che, rispetto alla dimensione delle popolazioni di riferimento (uccelli nidificanti in Lombardia e migratori provenienti dall'Europa centro-orientale), il carniere totale regionale incida in maniera poco significativa sullo stato della popolazione complessiva della quaglia. Si conferma, pertanto, di limitare il prelievo della specie prevedendo un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi per cacciatore.

CONSIDERATO che il presente provvedimento:

- rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico - Venatorie individuate dalla DGR n. 294 del 28 giugno 2018;
- conclude il relativo procedimento nei termini di 30 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione del parere ISPRA;

CONSIDERATO altresì che, stante l'imminente avvio della stagione venatoria 2018/19, il presente atto è immediatamente applicabile;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti legislativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, per la stagione venatoria 2018-2019, una riduzione del prelievo per le specie Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*) così come segue:

– **Allodola (*Alauda arvensis*):**

- prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018;
- differenziazione del carniere massimo giornaliero e stagionale tra cacciatori specialisti (2000 cacciatori che, dai dati desunti dalla Banca Dati Regionale



Regione Lombardia

dei Richiami Vivi, al 20/07/2018 risultavano possessori di richiami vivi di allodola) e cacciatori generalisti, così come segue:

- cacciatori specialisti: max. 20 capi giornalieri e 80 capi stagionali;
- cacciatori generalisti (non specialisti): max. 10 capi giornalieri e 50 capi stagionali;

- **Combattente (*Philomachus pugnax*):**

- sospensione del prelievo venatorio;

- **Moretta (*Aythya fuligula*):**

- carniere stagionale massimo per cacciatore di 40 capi;

- **Moriglione (*Aythya ferina*):**

- prelievo venatorio dal 1 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019;
- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 2 e 10 capi;

- **Pavoncella (*Vanellus vanellus*):**

- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 5 e 25 capi;

- **Pernice Bianca (*Lagopus muta helvetica*):**

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2018, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e sistemi Verdi di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;



Regione Lombardia

– **Quaglia (*Coturnix coturnix*):**

- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 10 e 50 capi;

2. che il presente atto è immediatamente applicabile;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito web di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge